



Studio SECH e Associati

## Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

[studio@secheassociati.com](mailto:studio@secheassociati.com)

[segreteria@secheassociati.com](mailto:segreteria@secheassociati.com)

[contabilita@secheassociati.com](mailto:contabilita@secheassociati.com)

[armandosech@secheassociati.com](mailto:armandosech@secheassociati.com)

[marcofregolent@secheassociati.com](mailto:marcofregolent@secheassociati.com)

[carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com)

[alessiorizzo@secheassociati.com](mailto:alessiorizzo@secheassociati.com)

[robertolunardi@secheassociati.com](mailto:robertolunardi@secheassociati.com)

[oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com)

[florafassinelli@secheassociati.com](mailto:florafassinelli@secheassociati.com)

[studiosech@legalmail.it](mailto:studiosech@legalmail.it)

[Dott. Armando Sech](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)  
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)  
Dottore in economia  
aziendale – economics  
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)  
Dottore in economia e  
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)  
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)  
Dottore in economia  
aziendale – amministrazione  
e controllo

Pieve di Soligo, 27 Maggio 2020

### **OGGETTO: CESSIONE DI BENI NECESSARI PER L' EMERGENZA DA COVID-19 – ALIQUOTA IVA**

Gentili Clienti,

desideriamo informarVi che il Decreto Rilancio all'articolo 124 ha previsto il regime di esenzione iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **Regime di esenzione con diritto alla detrazione sino al 31.12.2020**

Sono agevolate, con il **regime di esenzione IVA sino al 31.12.2020** e, successivamente dal 01.01.2021 con l'aliquota del 5%, le cessioni dei seguenti beni:

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratori elettrici;
- centrali di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografi portatili;
- elettrocardiografi;
- tomografi computerizzati;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici);
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzioni idroalcoliche in litri;
- perossido al 3% in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Si segnala che restano soggette ad IVA con aliquota ordinaria del 22% le mascherine ad uso della collettività senza marcatura CE.



Studio SECH e Associati

Per le cessioni dei beni in oggetto, il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti, ai sensi dell' art. 19 co. 1 del DPR 633/72, spetta al ricorrere dell'ordinario requisito di inerenza.

#### **Efficacia temporale**

La disposizione si applica per le operazioni effettuate **tra il 19.5.2020** (data di entrata in vigore del DL 34/2020) **e il 31.12.2020** (termine espresso nella norma).

L'esenzione, quindi, vale anche in presenza di ordini precedenti a tale data, sempreché la fattura non sia stata emessa, o la consegna dei beni non sia avvenuta prima del 19.5.2020.

Viceversa, non dovrebbe essere possibile applicare l'esenzione per le cessioni effettuate antecedentemente al decreto legge per le quali si applica l'aliquota ordinaria.

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità, il riferimento è la Dott.ssa De Conti Carla ([carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com)).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati